

Cooperativa Tra Pescatori "SAN GIOVANNI"
Via Nazionale 191- 09040 Villaputzu (CA)
P.I. 00136400926

RELAZIONE RELATIVA ALL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALLA LEGGE N. 68/1999 E SULL'ESCLUSIONE DEL PERSONALE MARITTIMO E NAVIGANTE

(ai sensi dell'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e dell'art. 47, comma 3-bis, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77)

1. Dati identificativi dell'Azienda

- Denominazione: Cooperativa tra Pescatori San Giovanni
- Sede Legale: Villaputzu (CA), via Nazionale n. 191
- Codice Fiscale / Partita IVA: 00136400926
- PEC: coop.pescatorisangiovanni@pec.confcooperative.it
- Legale Rappresentante: Loi Valentino

2. Inquadramento contrattuale e composizione dell'organico

L'impresa applica ai propri soci lavoratori il CCNL per gli Imbarcati su natanti di cooperative di pesca.

Alla data del 31/12/2025, il personale in forza all'azienda risulta composto da:

- n. 15 Soci lavoratori (personale marittimo imbarcato e navigante);
- n. 1 Dipendente (personale amministrativo/pescheria di terra inquadrato col CCNL Commercio e Terziario).

3. Quadro normativo ed esclusione del personale marittimo (Art. 5, comma 2, L. 68/1999)

Ai sensi dell'Articolo 5, comma 2, della Legge 12 marzo 1999, n. 68 ("*Esclusioni dalla base di computo e ed esenzioni parziali*"), per i datori di lavoro del settore del trasporto marittimo, aereo e della pesca, il personale viaggiante e navigante non viene computato nella base di calcolo per il calcolo della quota di riserva riservata alle persone con disabilità.

In virtù di tale disposizione oggettiva:

1. Esclusione dalla base di computo: I n. 15 lavoratori imbarcati/naviganti vengono espressamente esclusi dal calcolo dell'organico imponibile ai sensi dell'Art. 5, comma 2, L. 68/1999.
2. Organico rilevante di terra: L'organico aziendale computabile ai fini della Legge 68/1999 si riduce esclusivamente al personale di terra (pari a n. 1 dipendente).
3. Assenza dell'obbligo di assunzione: Poiché l'organico di terra computabile è pari a 1 dipendente e si colloca al di sotto della soglia minima di 15 dipendenti prevista dall'Art. 3 della Legge 68/1999, la Cooperativa non è soggetta all'obbligo di assunzione di lavoratori disabili.

4. Dichiarazione di regolarità e assenza di sanzioni nel triennio

Si dichiara formalmente che:

- L'impresa risulta in regola con le norme relative al diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 68/1999;
- Nel triennio antecedente non sono stati adottati a carico dell'azienda provvedimenti sanzionatori né contestazioni amministrative per violazioni relative alla medesima disciplina.

Luogo e Data: Villaputzu, 29 luglio 2026

Il Legale Rappresentante: *Loi Valentino*